

Azienda Sanitaria Locale Pescara

Repertorio n. 1462/23
del 24/07/2023



REP001357482

Rep. n.

Contratto per la fornitura di resettori e ottiche e dei relativi materiali di consumo per le necessità della UOC di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. della ASL di Pescara.

Delibera di aggiudicazione n. 775 del 23.05.2023. CIG 9282144B89.

Sub Lotto 1: Sistema Resettoscopia - Sub Lotto 2: Materiale di Consumo.

Contratto informatizzato, su gestionale aziendale ASL Pescara, n. 550/2023, valido dal 12.07.2023 al 11.07.2025.

Il Dott. Vincenzo Ciamponi, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED], in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, giusta Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 372 del 06.07.2020, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della ASL di Pescara, C.F./P.IVA 01397530682, con sede legale in Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara, in seguito, per brevità, indicata come S.A. (Stazione Appaltante)

e

il Sig. Aniello Raffaele Pellecchia, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED], in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ditta Sanic Srl, con sede legale in Via Alberto Pepe, 8 – 64100 Teramo, C.F./P.IVA 00270910672, PEC: sanic_te@arubapec.it in seguito, per brevità, indicata come Fornitore,

convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 - norme regolatrici

L'esecuzione del contratto è regolata:

<p>a) dalla presente scrittura privata che costituisce la manifestazione integrale di tutti i patti, le condizioni e i rapporti tra la S.A. e il Fornitore relativamente alle obbligazioni contrattuali della fornitura aggiudicata;</p>	
<p>b) dalla Delibera n. 775 del 23.05.2023 "<i>Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla fornitura di resettori e ottiche e dei relativi materiali di consumo per le necessità della UOC di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. della ASL di Pescara. Aggiudicazione</i>" e dagli atti presupposti, connessi e conseguenti alla medesima Delibera, anche se non conosciuti dal Fornitore;</p>	
<p>c) dalla Delibera n. 597 del 26.04.2022 "<i>Indizione procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla fornitura di resettori e ottiche e dei relativi materiali di consumo per le necessità della UOC di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. della ASL di Pescara</i>" e dai relativi atti e documenti di gara quali Disciplinare di Gara, Capitolato speciale, Foglio Patti e Condizioni nonché dalla offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore;</p>	
<p>d) dal contratto informatizzato, su gestionale aziendale ASL Pescara, n. 550/2023, valido dal 12.07.2023 al 11.07.2025;</p>	
<p>e) dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;</p>	
<p>f) dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;</p>	
<p>2</p>	

g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

h) dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679.

Da intendersi tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati, prodotti dalla S.A., presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore, prevale la versione più favorevole alla S.A.

art. 2 – oggetto contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di resettori e ottiche e dei relativi materiali di consumo per le necessità della UOC di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. della ASL di Pescara.

La S.A. si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione anticipata della fornitura in urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

La fornitura dei richiamati dispositivi medici avviene:

❖ in acquisizione unica relativamente al sub Lotto 1, sistema resettoscopia, costituito da: resettori bipolari, ottiche rigide, cavi luce per ottica, cavi elettrificazione per resettore bipolare e generatore di corrente;

❖ in somministrazione relativamente al sub Lotto 2, materiale di consumo, costituito da: elettrodi monouso tipo ansa angolata, elettrodi monouso tipo ansa knife ed elettrodo monouso tipo ansa rolle-ball,

sulla base degli ordinativi emessi dalla UOC di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. di Pescara e Penne.

La fornitura ha una durata di 2 (due) anni, per quanto riguarda il sub Lotto 2, a decorrere dalla data del 12.07.2023 con termine stabilito alla data del 11.07.2025.

art. 3 - modalità di esecuzione della fornitura

Le attività e i beni di cui al precedente art. 2 devono essere resi dal Fornitore in stretto raccordo con la S.A., nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite e secondo le modalità indicate nella Delibera di indizione n. 597 del 26.04.2023, nel Capitolato speciale, nella Delibera di aggiudicazione n. 775 del 23.05.2023 e nella offerta tecnica del Fornitore.

art. 4 - Responsabile della Stazione Appaltante - DEC

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è la Sig.ra Daniela Chiappini, CPS Infermiere in servizio presso la UOSD Gestione del Blocco Operatorio (daniela.chiappini@asl.pe.it).

Il DEC, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. Nello specifico, il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. n. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il raggiungimento dei compiti a questo assegnati.

art. 5 – obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute.

Viene espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, siano ad esclusivo carico dell'operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La ditta aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della S.A.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla S.A, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che ostacoli o ritardi l'esecuzione del contratto.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Responsabile della fornitura

Il Fornitore individua il Sig. Manlio Forlini, nato a Teramo il 05.12.1969, C.F.

FRLMNL69T05L103Q, tel. 3442036075, e-mail

mforlini.sanic@hotmail.com, PEC *sanic_te@arubapec.it*, quale

Responsabile/referente di zona per la fornitura aggiudicata al quale la S.A. possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le obbligazioni contrattuali.

Il Responsabile ha la facoltà di nominare un suo sostituto/delegato per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, previa notifica al RUP e al DEC.

Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione del Responsabile ovvero alla nomina del sostituto/delegato senza la necessaria notifica alla S.A., questa si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni prodotte dal Fornitore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, di effettuare una ritenuta sulla garanzia definitiva di importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

art. 6 - clausola CONSIP

Durante il periodo di vigenza contrattuale, qualora il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge

488/99 (CONSIP) ovvero dalla Centrale Regionale Acquisti, preveda la fornitura dei beni di cui alla presente gara a condizioni più vantaggiose, la S.A. ha la facoltà di risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

art. 7 - valore contratto/corrispettivo

Con riferimento alla fornitura aggiudicata, l'importo del contratto è pari a € **497.776,00 IVA esclusa.**

In favore della S.A. sono previste le seguenti opzioni:

a) estensione sino al 50% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad € 304.360,00 IVA esclusa, nell'ipotesi in cui i quantitativi oggetto della fornitura, nella vigenza del contratto, risultino sottostimati in considerazione delle relative esigenze di approvvigionamento segnalate dalla UOC di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. di Pescara e Penne;

b) proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad € 152.180,00 IVA esclusa, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di mesi 6 (sei) ovvero per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

art. 8 – fatturazione e modalità di pagamento

Il Fornitore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'operatore economico che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità dei flussi finanziari.

La S.A. si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo l'esibizione dei subcontratti stipulati e l'adozione, all'esito dell'espletata verifica, di ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e del presente contratto.

Le fatture devono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato;
- indicazione della Deliberazione/disposizione della S.A. che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione del CIG di riferimento.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

Il pagamento delle forniture, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di penali, viene effettuato dalla S.A. dietro presentazione di regolari fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante accreditamenti sui seguenti conti correnti bancari, dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della

Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i:

✓ IBAN: IT31C0542415301000000010200 presso Banca Popolare di Bari Spa.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria correlate a ritardi nei pagamenti, non devono interrompere/sospendere/ritardare la continuità delle prestazioni, da eseguire comunque a regola d'arte. Il Fornitore rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C.

art. 9 – acquisto in danno

Qualora la S.A., in persona del DEC, riscontri la non conformità della fornitura richiesta rispetto a quella pattuita, invia motivata contestazione con diffida ad adempiere entro il termine ritenuto congruo.

In caso di esito negativo, la S.A. ha il diritto di acquistare la fornitura presso altra ditta a danno del Fornitore inadempiente. Resta a carico di questi sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla S.A. a causa della non conformità della fornitura contestata.

art. 10 – penali

La fornitura è monitorata per tutta la sua durata. La ditta aggiudicataria viene, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che può portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti a condotte difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

In particolare, le difformità che possono essere riscontrate sono elencate, a titolo indicativo e non esaustivo, all'art. 7 del Foglio Patti e Condizioni.

In caso di omissioni e/o ritardi nella consegna dei beni, la S.A. contesta l'inadempimento e fissa ulteriore termine per adempiere, trascorso il quale, qualora l'inadempimento non fosse riconducibile a cause di forza maggiore, la

S.A. si riserva la facoltà di applicare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10%, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti.

La ditta aggiudicataria può essere altresì soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

a) qualora non effettuati o effettuati con ritardo la sostituzione dei beni/dispositivi/componenti riscontrati difettosi, di carente qualità o non conformi rispetto al convenuto, può essere applicata una penale fino al 5% del valore contrattuale dei prodotti non sostituiti;

b) in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, viene applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;

c) nel caso in cui la S.A. debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni degli atti di gara, può essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato; qualora tale importo venga superato, la S.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

All'aggiudicatario è data comunicazione delle penali applicate a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;

- mediante decurtazione del relativo importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite, emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15, DPR 633/72.

Senza l'adozione di alcuna formalità inoltre, la S.A. può ricorrere all'acquisto dei beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto presso altre Ditte, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La S.A. si riserva la facoltà di escutere la cauzione per la riscossione delle eventuali penali applicate.

art. 11 - risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva, in ogni caso, la facoltà di esecuzione in danno, la S.A. si riserva altresì la facoltà di risoluzione in caso di grave e/o reiterato inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto.

Il contratto può essere risolto anticipatamente, con conseguente irrevocabile e definitiva rinuncia a successive azioni e/o eccezioni da parte del Fornitore nei confronti della S.A., per il mancato svolgimento delle prestazioni dedotte in

contratto ma non ancora poste in essere al momento della risoluzione anticipata.

L'interruzione, sospensione e/o il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni, per decisione unilaterale del Fornitore, costituisce grave inadempimento contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto per responsabilità del Fornitore medesimo. In tale ipotesi restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

La S.A. si riserva di risolvere *ipso facto et iure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale inviata a mezzo PEC, nelle seguenti altre ipotesi:

1. avvalendosi della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 C.C.;
2. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
3. in caso di frode, di colpa grave, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
4. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
5. in caso di subappalto non autorizzato dalla S.A.;
6. per mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A.;
7. in caso di violazione della normativa sul trattamento dei dati;
8. in caso di cessione del contratto, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 106 D.lgs. 50/2016;

9. qualora il contratto sia oggetto di una modifica sostanziale che avrebbe comportato l'indizione di una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

10. qualora: con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, co. 1, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, vengano superate le soglie di cui al co. 7 del prefato articolo; con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, co. 1, lett. e), qualora vengano superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, co. 2, qualora vengano superate le soglie di cui al medesimo co. 2, lett. a) e b);

11. nell'ipotesi in cui il Fornitore si trovi, al momento dell'affidamento dell'appalto o successivamente, in una delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni, pertanto avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di affidamento della concessione; ovvero, per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, co. 1 del D.lgs. 50/2016;

12. nel caso in cui l'appalto non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE ovvero di una sentenza passata in giudicato per violazioni del Codice dei contratti pubblici;

13. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

14. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure previste dal D.lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, la S.A. si riserva di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, se presenti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Nei casi di inadempimento e/o violazione degli obblighi contrattuali, la S.A. incamera il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. L'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dal Fornitore avviene previo idoneo provvedimento amministrativo, senza necessità di messa in mora del Fornitore inadempiente.

art. 12 – recesso

Qualora il Fornitore receda dal contratto prima della scadenza convenuta, la S.A., oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'affidamento ad altra ditta.

La S.A. può recedere dal contratto qualora nelle sue UU.OO. intervengano modificazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi delle prestazioni appaltate.

La S.A. ha la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione da inviare al Fornitore, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Nei casi precedenti, salvo il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al medesimo.

La S.A. si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art. 15, co. 13, lett. b) della L. 135/2012 e all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

art. 13 - forza maggiore

Il Fornitore ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta divenga eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d'azione.

Viene considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell'evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inoltre inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo.

Inoltre l'accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del Fornitore.

Ai fini del presente contratto si considerano cause di forza maggiore solo quegli eventi, ricadenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i quali sia stato dichiarato dall'Autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

Lo sciopero è espressamente escluso dalle cause di forza maggiore.

art. 14 - deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente scrittura privata, la ditta aggiudicataria ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, in favore della S.A.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e ha efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della S.A., con la quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in conseguenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta della S.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altri inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria. In caso di inadempimento di tale obbligo, la S.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La S.A. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Il Fornitore ha depositato cauzione definitiva in favore della S.A. con fideiussione n. 2387632 emessa il 12/07/2023 da Coface - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, a garanzia della completa ed esatta esecuzione del contratto, per una somma di € 19.912,00 pari al 4% dell'importo contrattuale aggiudicato (riduzione importo garanzia fideiussoria del 50% + 20%, ex art. 93 co. 7 D.lgs. 50/2016: possesso certificazione ISO 9001 e ISO 14001).

art. 15 - controversie e domicilio legale

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono che l'Autorità Giudiziaria competente sia quella presso il Foro di Pescara.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Le parti stabiliscono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali comunque connessi al presente contratto vengano notificati alla S.A. presso la sede legale, sita in Via Renato Paolini n. 47 – 65124 Pescara, che ne costituisce domicilio elettivo.

Agli effetti amministrativi e giudiziari, il Fornitore dichiara e costituisce il proprio domicilio presso la sede legale dell'impresa, ubicata in Via Alberto Pepe, 8 – 64100 Teramo. Si conviene che, ove questa venisse a mancare o modificarsi, il domicilio si intende trasferito e costituito presso la Casa Comunale di Teramo.

art. 16 - responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione delle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente o collaboratore, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

La S.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, stabilendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente ed interamente per danni, a persone e/o beni, che derivino dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, quando i danni siano imputabili a essa, ai suoi dipendenti, a terzi collaboratori. Il Fornitore è responsabile altresì di tali danni nell'ipotesi in cui venga chiamata a rispondere la S.A. che fin da ora s'intende manlevata ed indenne da ogni pretesa.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato a persone e/o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

L'operatore economico si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e ai beni, sia della S.A. sia di terzi.

Inoltre il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la S.A. da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

All'uopo il Fornitore ha stipulato e depositato polizza assicurativa n. 743.014.0000921106 con effetti fino al 30.06.2024, emessa da Vittoria Assicurazioni Spa per responsabilità civile verso terzi.

Il Fornitore si impegna ad estendere/prorogare la copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, in caso contrario la S.A. procede alla risoluzione del contratto ed alla ritenzione della garanzia definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni occorsi.

art. 17 - obblighi di riservatezza

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e far osservare al proprio personale comunque impiegato le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e al Reg. UE 679/2016 GDPR.

Il Fornitore, su richiesta della S.A., deve comunicare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di:

- mantenere riservati i documenti e i dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatta ottemperanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inadempimento degli obblighi di riservatezza, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla ASL di Pescara.

La S.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi giuridici ad esso connessi.

Le parti si impegnano al trattamento dei dati secondo le modalità stabilite nel D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, i progetti, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La S.A., da parte sua, mantiene riservate le informazioni tecniche del Fornitore che siano portate a sua conoscenza e che siano dichiarate riservate.

La S.A. mantiene tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

art. 18 – trattamento dei dati

Le parti dispongono che con successivo atto la ASL di Pescara, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a designare il Fornitore quale Responsabile per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto, il Legale Rappresentante del Fornitore è Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 GDPR. Egli è altresì Responsabile del trattamento dei dati qualora non provveda a nominare altro soggetto secondo le disposizioni della normativa richiamata. L'eventuale nomina del Responsabile del trattamento dei dati deve essere immediatamente notificata alla S.A. in persona del DEC e del *Data Protection Officer* - DPO.

art. 19 - oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussista l'obbligo di rivalsa. A tal fine il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'IVA.

Questa scrittura privata, in quanto non autenticata, ha per oggetto fornitura di beni/prestazioni di servizi soggette ad IVA e viene registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, co. 2 e dall'art. 1, lett. b) della Tariffa parte seconda, del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Il contratto, redatto in modalità elettronica, si compone di n. 23 facciate e viene sottoscritto a mezzo firma digitale.

Ai fini dell'imposta di bollo viene regolarizzato, a cura e spesa del Fornitore, attraverso il pagamento tramite mod. F23, per un importo totale di € 92,00.

art. 20 – clausole finali

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica alla medesima scrittura privata non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.

Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, degli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 3 della L. 136/2010.

Per tutto quanto non contemplato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la S.A. – ASL di Pescara:

il Dott. Vincenzo Ciamponi _____ (firma digitale).

Per la Ditta Sanic Srl:

il Sig. Aniello Raffaele Pellecchia _____ (firma digitale).

Per la Ditta Sanic Srl:

il Legale Rappresentante in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341

C.C. espressamente approva e accetta gli articoli del presente contratto di seguito riportati:

artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.



Il Sig. Aniello Raffaele Pellecchia _____ (firma digitale).

RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento Contratto_Resettori e ottiche per Ginecologia_Delibera 775.2023_Sanic Srl.pdf.p7m

Data di verifica 24/07/2023 00:00:00 UTC

Versione verificatore 6.11.3

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 PELLECCCHIA ANIELLO RAFFAELE	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	2
1	Firma	 Vincenzo Ciamponi	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	4
Appendice A					5

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data: 7/24/23 2:00 AM
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: PELLECCHIA ANIELLO RAFFAELE

Seriale: 060b83

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-PLLNL40E24L103V

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 05/05/2021 07:31:20 UTC a 05/05/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Vincenzo Ciamponi

RAPPORTO DI VERIFICA

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data: 7/24/23 2:00 AM
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: Vincenzo Ciamponi

Seriale: 374401ffd0491904

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-CMPVCN60D05L186Y

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 08/06/2023 07:21:32 UTC a 08/06/2026 07:21:32 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

